IT

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) dell'8 maggio 2013 — Z/Corte di giustizia

(Causa F-71/11) (1)

(«Funzione pubblica — Non luogo a statuire»)

(2013/C 252/84)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Z (Lussemburgo, Lussemburgo)

Convenuta: Corte di giustizia dell'Unione europea (rappresentante: M. A. V. Placco, agente)

Oggetto

Domanda diretta all'annullamento del rapporto informativo relativo al periodo che va dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, nonché alla condanna della convenuta al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno morale.

Dispositivo

- 1) Non occorre statuire sul ricorso F-71/11, Z/Corte di giustizia.
- 2) La ricorrente sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

(1) GU C 355 del 3.12.2011, pag. 30.

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (giudice unico) del 18 giugno 2013 — Jargeac e a./Commissione

(Causa F-98/11) (1)

(Funzione pubblica — Retribuzione — Assegni familiari — Indennità scolastica — Presupposti per la concessione — Deduzione di un'indennità di uguale natura proveniente da altra fonte — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato)

(2013/C 252/85)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Bernard Jargeac e a. (Hostert, Lussemburgo) (rappresentanti: inizialmente avv.ti F. Moyse e A. Salerno, successivamente avv. A. Salerno)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione di considerare taluni aiuti finanziari erogati da uno Stato membro

agli studenti di istituti di insegnamento superiori come indennità di natura uguale a quella degli assegni familiari e di dedurre l'importo equivalente a tali aiuti finanziari dall'indennità scolastica concessa ai funzionari genitori di tali studenti, e di annullamento della decisione di procedere alla ripetizione dell'indebito.

Dispositivo

- Il ricorso proposto dal sig. Finch è respinto in quanto manifestamente irricevibile.
- Il ricorso proposto dai sigg. Jargeac, Aliaga Artero, Charrière, Clarke, dalle sigg.re Domingues e Hughes, e dai sigg. Lanneluc e Zein è respinto in quanto manifestamente privo di ogni fondamento in diritto.
- Il sig. Jargeac e gli altri otto funzionari o ex funzionari i cui nomi figurano in allegato sopporteranno le proprie spese e sono condannati a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.

(1) GU C 347 del 26.11.2011, pag. 47.

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 18 giugno 2013 — Marcuccio/Commissione

(Causa F-100/11) (1)

(Funzione pubblica — Funzionari — Retribuzione — Indennità giornaliera — Presupposti per la concessione — Effettivo trasferimento nel luogo di assegnazione — Ricorso manifestamente infondato in diritto — Spese di giustizia — Articolo 94 del regolamento di procedura)

(2013/C 252/86)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e J. Baquero Cruz, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

L'annullamento della decisione con la quale la Commissione a rifiutato di corrispondere al ricorrente le indennità giornaliere in relazione alla decisione del suo trasferimento dalla delegazione in Angola alla sede a Bruxelles.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato.
- 2) Il sig. Marcuccio sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.